

La “sentenza Platè”

a cura di Gabriele Raimondi

Care/i Colleghe/i,

Il 6 giugno scorso si è concluso in Cassazione il procedimento penale a carico di Alessandro Platè, già condannato in primo e secondo grado per aver esercitato abusivamente la professione di Psicologo. La Corte di Cassazione ha rigettato in toto il ricorso dell'imputato ed ha confermato la condanna che, quindi, ora è diventata definitiva. La cosiddetta “sentenza Platè” diventa, così, una pietra miliare per la tutela della professione di Psicologo. Afferma nei fatti un principio fondamentale: la diagnosi psicologica, in qualunque campo esercitata, è di competenza esclusiva dello psicologo abilitato. L'importanza di questa sentenza è dovuta al fatto che va a rappresentare una prima concreta applicazione rispetto ad una definizione legislativa (quella della professione di Psicologo) caratterizzata da una estrema genericità. Tale caratteristica ha reso nel tempo oltremodo complesso il ruolo degli Ordini a tutela sia dei colleghi che dei clienti rispetto ad abusi di professionisti non qualificati. Dal sito dell'Ordine Psicologi Lombardia:

“Il Tribunale all'esito dell'istruttoria, accogliendo tutte le nostre argomentazioni difensive, ha ritenuto che Platè avesse effettivamente espletato attività riservata ex lege agli psicologi. In particolare, accertato che lo stesso, al fine di effettuare la “valutazione del potenziale” dei candidati, aveva utilizzato la metodologia denominata “Assessment Center”, ha ritenuto che tale attività si era concretizzata “nell'uso di strumenti conoscitivi per una diagnosi in ambito psicologico”. Ciò ha portato il Tribunale ad affermare un principio di portata generale particolarmente importante: sebbene l'attività

di ricerca o selezione del personale non sia di esclusiva pertinenza dello psicologo, laddove nell'ambito della stessa il “selezionatore” integri le informazioni riguardanti l'esperienza professionale dei candidati con un profilo psicologico compie atti tipici della professione di psicologo. Pertanto, se non è iscritto all'albo professionale incorre nel reato di esercizio abusivo della professione. Come evidente il principio è applicabile ad ogni ambito professionale. La sentenza di primo grado è stata confermata con sentenza 13 dicembre 2004 dalla quarta sezione penale della Corte d'Appello di Milano, la quale nel ribadire i concetti di cui sopra, ha precisato quanto può sembrare ovvio ma, evidentemente, fino ad ora ovvio non era: “la diagnosi psicologica attraverso l'uso dei relativi strumenti conoscitivi, è attività riservata agli psicologi iscritti al relativo albo, a norma dell'articolo 1 L. 18.02.1989 n. 56”.

Questo importante risultato (di cui va riconosciuto il merito all'Ordine degli Psicologi della Lombardia) rappresenta un passaggio importante nel percorso di tutela dei nostri colleghi e dei nostri clienti.

Continueremo a lavorare per questi obiettivi.

Per approfondimenti:

<http://www.psice.unibo.it/NR/ronlyres/70CADB50-3F73-4AEA-A977-5DCAA8D5D482/17269/diagnosipsicologica.pdf>

L'articolo del Prof. Depolo http://www.ordpsicologier.it/files/sentenza_plate_web.doc

L'articolo dell'Ordine Psicologi Lombardia http://www.opl.it/news/leggi.asp?ART_ID=3845

Le sentenze sul caso Platè http://www.opl.it/news/leggi.asp?ART_ID=3000